

SETTORE EDILIZIA

PROGETTO ESECUTIVO

**COMPLESSO SCOLASTICO "B. PASCAL"  
ROMENTINO**

**RECUPERO FUNZIONALE, MESSA A NORMA E  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA**

**SCHEMA DI CONTRATTO  
E  
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Novara 30/10/2013

Redatto da

Geom. A. ZANETTI

Arch. M. GINELLA

Il Responsabile del Procedimento

ING. ALBERTO RAVARELLI



## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il recupero funzionale la messa a norma e la manutenzione straordinaria della palestra del Complesso Scolastico "B. PASCAL" di Romentino.

Le opere s'intendono appaltate "a misura" in quanto opere di manutenzione straordinaria.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni del Capitolato Generale per l'appalto per le opere pubbliche, approvato con D. Min. LL.PP. del 19 aprile 2000 n° 145. In caso di difformità di interpretazione delle disposizioni delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto con quelle previste nel Capitolato Generale, prevalgono le disposizioni del Capitolato Speciale.

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti quand'anche non allegati:

- a) Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M.LL.PP. del 19/4/2000 n° 145;
- b) Schema di contratto capitolato Speciale d'Appalto con elenco prezzi unitari;
- c) Gli elaborati grafici progettuali;
- d) Il cronoprogramma
- e) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- f) Il Piano di Operativo Sicurezza;
- g) Il documento unico di valutazioni dei rischi per l'eliminazione delle interferenze;

Ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, si precisa che per quanto riguarda la parte di opere da eseguirsi a corpo, il computo metrico estimativo costituisce unicamente elemento di riferimento per la quantificazione dell'offerta e per la successiva redazione della contabilità lavori: l'Appaltatore si assume ogni responsabilità in merito relativamente alle quantità riportate all'art. 2 e quindi alle effettive risultanze delle quantità dei lavori, in quanto le parti rinunciano esplicitamente alla verifica delle misure delle stesse ed al valore attribuito alla quantità di dette opere o provviste.

## ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto a base di gara è di **EURO 47.100,00** (Quarantasettemilacento/00) di cui **(EURO 800,00)** non soggette a ribasso per oneri per la sicurezza.

L'appalto risulta costituito dalle seguenti categorie di lavori e forniture:

Art.	Descrizione	Importo
	<b>Quota non soggetta a ribasso per oneri per la sicurezza</b>	
1	Nolo di recinzione per delimitazione di cantiere mediante cavalletti prefabbricati con relativa segnaletica	€ 300,00
2	Formazione di personale addetto ai lavori	€ 500,00
A)	<b>Totale quota non soggetta a ribasso per oneri per la sicurezza</b>	<b>€ 800,00</b>

	<b>Quota lavori soggetta a ribasso d'asta</b>	
3	Rimozione della pavimentazione attuale formata da teli dello spessore fino a 10 mm. in gomma. Tali teli dovranno essere arrotolati dopo la rimozione e predisposti per l'asportazione	€ 2.000,00

4	Sgombero materiale di risulta (rotoli in gomma della vecchia pavimentazione, sbrecciature ed eventuali risulite del sottofondo) dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 50 per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3, carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 30, inclusi gli eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche	€ 2.500,00
5	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata certificata FIBA LEVEL 1 composto da: - barriera al vapore realizzata mediante stesura di un foglio in polietilene dello spessore di 0,15 mm sormontati nelle giunzioni per 30 cm e rivoltati sui bordi; - materassino elastico in poliuretano espanso su tutta la superficie di spessore 15 mm fornito in lastre; - sottostruttura in multistrato di conifera a doghe interspaziate una con l'altra (per aumentare l'elasticità del pavimento) di spessore 12 mm; - parquet prefinito essenza faggio o rovere (a scelta della D.L.) spessore 14 mm (strato nobile di usura 4 mm nominali + 10 mm ca. di multistrato bilanciante) preverniciato con tecnologia UV il tutto compreso di rasatura del sottofondo e ripristino di eventuali buche presenti nel massetto esistente. Oltre alla certificazione FIBA LEVEL 1 la pavimentazione dovrà essere provvista di marcatura CE, dovrà essere conforme alla normativa EN 14904 (tipo A4) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1).	€ 33.280,00
6	Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti contenuti nelle norme Coni, con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra le superficie degli stessi e le linee di segnatura.	
	pallacanestro - orizzontale	€ 800,00
	pallavolo - orizzontale	€ 500,00
	pallavolo - verticale	€ 800,00
7	Fornitura e posa di battiscopa triangolare avente sezione massima 70 x 50 mm. in legno verniciato. Il battiscopa dovrà essere posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm ed essere complanare con la pavimentazione sportiva.	€ 1.100,00
8	Fornitura e installazione di due ghiera costituite da una base in ferro e coperchio rifinito con la stessa essenza in parquet, installate a raso della pavimentazione per la copertura degli ancoraggi dell'impianto di pallavolo, compresa la fornitura di ventosa per l'estrazione del coperchio della ghiera e delle opere murarie di inghisaggio della bussola.	€ 400,00
9	Adeguamento delle spalliere a muro, adattamento al nuovo pavimento e fissaggio delle stesse a parete	€ 400,00
10	Fornitura e posa di n. 4 scivoli di sezione adeguata per il raccordo con la pavimentazione dei locali a diacenti	€ 800,00
11	Operaio comune - ore normali	€ 1.681,20
12	Operaio qualificato - ore normali	€ 1.861,80
13	Materiale a calcolo	€ 177,00
B)	<b>Totale quota soggetta a ribasso per lavori e forniture</b>	<b>€ 46.300,00</b>
A) +B)	<b>Totale appalto ( A + B)</b>	<b>€ 47.100,00</b>

Ai sensi del D.P.R. 25/01/2000 n° 31 l'appalto è suddivisibile nelle seguenti categorie di opere:

opere OG1                      € 47.100,00

Il prezzo sopraddeito è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'approntamento del cantiere, all'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere provvisoriale nonché tutte le opere e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati grafici.



Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Impresa complete e finite in ogni loro particolare; ogni opera deve risultare eseguita a regola d'arte e deve rispondere all'uso cui è destinata.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, da parte dell'Amministrazione si ritenesse necessario operare perizie di variante e suppletive, la misurazione e valutazione dei lavori corrispondenti alle perizie sarà eseguita a misura ed avverrà sulla scorta delle norme contenute nel Capitolato Generale e del D.P.R., del 5 ottobre 2010 n° 207 applicando alle quantità ottenute i prezzi unitari offerti; in mancanza di essi si provvederà alla formazione dei nuovi prezzi determinati a norma del D.P.R. del 05/10/2010 n° 207 – Art. 136.

L'Impresa pertanto dovrà verificare sotto la propria responsabilità il progetto prima dell'appalto e nel formulare l'offerta considerare le quantità previste eque.

In caso di variazioni in corso d'opera per lavori quantificati e pagati a corpo l'Impresa accetta a priori la loro variazione analitica utilizzando i prezzi e i metodi di misura previsti nell'elenco prezzi.

I nuovi prezzi che si rendessero necessari nel corso dei lavori saranno desunti prontamente dagli Elenchi Prezzi adottati dalla Regione Piemonte in mancanza della specifica formulazione di altri prezziari ufficiali (esempio Camera di Commercio di Milano) tutti aggiornati alla data dell'offerta.

### ART. 3 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere che sono oggetto del presenta appalto e che risultano dai disegni allegati sono relative a:

Art.	Descrizione
	<b>Quota non soggetta a ribasso per oneri per la sicurezza</b>
1	Nolo di recinzione per delimitazione di cantiere mediante cavalletti prefabbricati con relativa segnaletica
2	Formazione di personale addetto ai lavori
A)	<b>Totale quota non soggetta a ribasso per oneri per la sicurezza</b>

	<b>Quota lavori soggetta a ribasso d'asta</b>
3	Rimozione della pavimentazione attuale formata da teli dello spessore fino a 10 mm. in gomma. Tali teli dovranno essere arrotolati dopo la rimozione e predisposti per l'asportazione
4	Sgombero materiale di risulta (rotoli in gomma della vecchia pavimentazione, sbracciature ed eventuali risulite del sottofondo) dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 50 per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3, carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta in un raggio di km 30, inclusi gli eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche
5	Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva elasticizzata certificata FIBA LEVEL 1 composto da: - barriera al vapore realizzata mediante stesura di un foglio in polietilene dello spessore di 0,15 mm sormontati nelle giunzioni per 30 cm e rivoltati sui bordi; - materassino elastico in poliuretano espanso su tutta la superficie di spessore 15 mm fornito in lastre; - sottostruttura in multistrato di conifera a doghe interspaziate una con l'altra (per aumentare l'elasticità del pavimento) di spessore 12 mm; - parquet prefinito essenza faggio o rovere (a scelta della D.L.) spessore 14 mm (strato nobile di usura 4 mm nominali + 10 mm ca. di multistrato bilanciante) preverniciato con tecnologia UV il tutto compreso di rasatura del sottofondo e ripristino di eventuali buche presenti nel massetto esistente. Oltre alla certificazione FIBA LEVEL 1 la pavimentazione dovrà essere provvista di marcatura CE, dovrà essere conforme alla normativa EN 14904 (tipo A4) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1).

6	Esecuzione della segnatura dei campi da gioco secondo i regolamenti contenuti nelle norme Coni, con l'applicazione di resine poliuretaniche pigmentate, aventi la stessa composizione di base della vernice ignifuga dei listoni al fine di assicurare la perfetta adesione tra le superficie degli stessi e le linee di segnatura.
	pallacanestro - orizzontale
	pallavolo - orizzontale
	pallavolo - verticale
7	Fornitura e posa di battiscopa triangolare avente sezione massima 70 x 50 mm. in legno verniciato. Il battiscopa dovrà essere posto in opera con viti e tasselli con passo di chiodatura 60 cm ed essere complanare con la pavimentazione sportiva.
8	Fornitura e installazione di due ghiera costituite da una base in ferro e coperchio rifinito con la stessa essenza in parquet, installate a raso della pavimentazione per la copertura degli ancoraggi dell'impianto di pallavolo, compresa la fornitura di ventosa per l'estrazione del coperchio della ghiera e delle opere murarie di inghisaggio della bussola.
9	Adeguamento delle spalliere a muro, adattamento al nuovo pavimento e fissaggio delle stesse a parete
10	Fornitura e posa di n. 4 scivoli di sezione adeguata per il raccordo con la pavimentazione dei locali adiacenti
11	Operaio comune - ore normali
12	Operaio qualificato - ore normali
13	Materiale a calcolo
B)	<b>Totale quota soggetta a ribasso per lavori e forniture</b>
A) + B)	<b>Totale appalto ( A + B )</b>

#### ART. 4 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

La cauzione provvisoria e definitiva che il concorrente aggiudicatario dovrà costituire all'atto della stipulazione del contratto in contanti o titoli, a favore dell'Ente, saranno quantificate e versate secondo le modalità di legge.

La cauzione definitiva può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa, secondo le disposizioni vigenti. Essa resterà vincolata fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.LGs n°163/2006 a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

#### ART. 5 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è di **gg. 40** naturali successivi consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, secondo il programma lavori.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura giornaliera dell'1 % dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%.

Qualora il ritardo comporti una penale superiore all'importo massimo del 10 % il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136, del D.LGs n°163/2006.

## **ART. 6 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI**

I lavori saranno svolti in **giorni 40 naturali e consecutivi** secondo il cronoprogramma allegato al contratto.

## **ART. 7 - SOSPENSIONI - PROROGHE - NOVAZIONE TERMINE**

Per eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 24 – 25 – 26 del Capitolato Generale. Il maltempo deve essere considerato un elemento naturale prevedibile in linea di massima per la sua influenza sul corso dei lavori e non costituisce ragione di sospensione dei lavori, se non eccezionale (piogge, nevicate, gelo eccezionalmente prolungati), secondo le disposizioni del Capitolato Generale.

Verranno concesse proroghe esclusivamente per cause di forza maggiore legalmente riconosciute o per varianti di rilievo ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, con esplicita menzione della entità della proroga stessa.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Regolamento può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. Lo stesso determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di necessità che lo avevano indotto alla sospensione dei lavori.

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse dall'Art. 24 del Capitolato Generale sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti, secondo le modalità previste dall'Art. 25, comma 2 e comma 3 del Capitolato Generale.

## **ART. 8 - VARIAZIONI DELLE QUANTITA' DI LAVORO**

Per le sole ipotesi previste dall'art. 132, comma 1 del D.LGs n°163/2006, l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di introdurre nel progetto varianti, nel corso della loro esecuzione, fino alla concorrenza, complessivamente di un quinto dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'Appaltatore.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salva l'eventuale applicazione dell'art. 131, comma 3, e 136 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

## **ART. 9 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO DELL'APPALTO**

Le varianti e le aggiunte che la stazione appaltante si riserva di apportare al progetto, ai sensi del precedente Art. 8, dovranno essere eseguite alle medesime condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un maggiore importo pari ad un quinto dell'importo globale dell'appalto. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 132, comma 1 del D.LGs n°163/2006 la Stazione Appaltante può ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto in C.S.A. nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato dall'art. 10, comma 4, del Capitolato Generale senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.



#### **ART. 10 – DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento: qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### **ART. 11 – COMPENSI PER DANNI DA FORZA MAGGIORE**

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ad alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che devono rimanere inalterate fino all'accertamento dei fatti.

#### **ART. 12 – ANTICIPAZIONI**

Ai sensi del D.L. 28 marzo 1997 n° 79 è fatto divieto alle Amministrazioni appaltanti di concedere in qualsiasi forma anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori.

#### **ART. 13 - REVISIONE PREZZI**

Secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammesso procedere alla revisione dei prezzi di alcuni materiali qualora si verificano le condizioni.

#### **ART. 14 – RISCOSSIONE E TEMPI DI PAGAMENTO**

L'Appaltatore dovrà indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto od in saldo dalla Stazione appaltante per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute.

L'appaltatore si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., ed è a conoscenza che il contratto prevederà clausola



di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, maturati ai sensi dell'art. 168 del Regolamento non può superare i 45 giorni.

La fattura potrà essere emessa solo dopo che sarà liquidato il relativo stato d'avanzamento lavori.

Il pagamento avverrà dopo l'effettivo introito dei fondi.

Non potrà essere attribuita alcuna responsabilità all'Amministrazione per ritardi da parte dei competenti Enti nel rilascio della documentazione relativa alla regolarità contributiva.

#### **ART. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO**

L'Appaltatore avrà diritto alla rata di acconto alla fine dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di Legge.

Per quanto riguarda i termini di pagamento si applica quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato entro il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 16 - CONTO FINALE**

Si stabilisce che il conto finale verrà calcolato entro 3 mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori.

#### **ART. 17 - VISITA DI COLLAUDO**

La visita di collaudo dovrà essere effettuata entro il 4° mese dalla data di ultimazione dei lavori.

Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

Il prezzo di Appalto rimarrà fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità fatta eccezione per quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Tale rimarrà, in particolare, anche qualora tra la data di presentazione dell'offerta e quella di esecuzione delle opere, intervenissero variazioni di qualsiasi tipo di quelle esistenti, in ordine alla qualità e al tipo di lavorazione dei materiali, alle modalità di posa, prova e collaudo o di esecuzione in genere dei lavori, alle opere provvisorie da realizzare, le protezioni e cautele da assumere per garantire, ad ogni effetto, la sicurezza e l'igiene dei lavori, o, in linea più generale, a qualsiasi altro elemento o particolare che abbia attinenza con il magistero, le regole dell'arte, le predisposizioni, precauzioni e cautele occorrenti alla perfetta riuscita delle opere, il rispetto delle disposizioni amministrative ed ogni simile prestazione, intendendosi che gli eventuali oneri derivanti dai perfezionamenti imposti dalla legge siano espressamente remunerativi con il prezzo di Appalto in virtù della generale obbligazione, assunta dall'Appaltatore con il Contratto, di impiegare materiali delle migliori qualità, di eseguire opere a perfetta regola d'arte, di garantire l'igiene e la sicurezza

del lavoro e quindi, in linea più generale, di impiegare i migliori mezzi indicati dalle conoscenze tecniche e di rispettare le leggi.

Resta unicamente fermo il diritto dell'appaltatore d'essere remunerato secondo le modalità previste dal contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero realizzare.

#### **ART. 19 - DIREZIONE LAVORI**

L'Amministrazione Provinciale in ottemperanza all'art. 130 del D.LGs n°163/2006 nominerà un Tecnico per la Direzione dei Lavori il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Impresa.

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che ritenesse inaccettabili per deficiente qualità dei materiali e difettosa esecuzione da parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Il Direttore dei Lavori fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta della Impresa stessa, tutte quelle indicazioni o prestazioni tecniche o, quei disegni di dettagli che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel Capitolato e nei disegni di progetto allegati, per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione e di dubbi sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Impresa sarà tenuta a richiedere tempestivamente alla Direzione dei Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori

#### **ART. 20 - DOMICILIO FISCALE DELL'APPALTANTE E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA**

Per tutti gli effetti del presente contratto ai sensi degli Art. 2 e 4 del Capitolato Generale l'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta entro 10 giorni dalla aggiudicazione dei lavori del proprio rappresentante in cantiere con relativo domicilio ed il domicilio dell'Impresa stessa a cui perverranno gli ordini e notificati gli atti.

#### **ART. 21 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, con particolare riguardo all'articolo che disciplina l'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i Soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti (anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Impresa dovrà dirigere i lavori a mezzo del proprio titolare o di un suo legale rappresentante tecnicamente qualificato (previa segnalazione scritta del nominativo alla D.L.); dovrà impiegare materiali di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte.

L'Impresa risponderà totalmente e con esclusività della stabilità delle erigende opere, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori. L'Impresa risponderà pure di tutte le opere da essa eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori e non addette ai lavori, sia rispetto alla osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, sia ancora rispetto ai danni che fossero per derivare alle parti di costruzione già eseguite o a terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò interamente a carico dell'Impresa.

#### **ART. 22 - SUBAPPALTO - COTTIMO - CESSIONI**

E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto, concedere in cottimo o comunque stipulare i subcontratti di cui all'art. 118 del D.LGs n°163/2006, in assenza della preventiva autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e rilasciata dall'Ente Appaltante nelle forme, ai sensi e per gli effetti dell' art. 118 del D.LGs n°163/2006.

#### **ART. 23 - ULTERIORI OBBLIGHI ED ONERI**

Oltre agli oneri particolari relativi alle singole opere da eseguire in base al presente appalto, saranno pure a carico dell'Impresa e compresi nel forfait e nei prezzi unitari, i seguenti oneri ed obblighi generici:

- a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi; il versamento dei contributi alla Cassa Edile, il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, specie per quanto riferito all'art. 86 dello stesso e tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d'appalto;
- b) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'approntamento del Cantiere, quali, steccati e recinzioni in genere - passaggi e allacciamenti stradali provvisori - baraccamenti per il ricovero degli operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli Uffici di



- Cantiere della Impresa stessa e della Direzione Lavori (uffici da dotarsi di illuminazione, di telefono e di stufe nella stagione invernale) - allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica, di forza elettrica e simili;
- c) l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del Cantiere, quali ponteggi, assiti, casseforme, puntelli, attrezzi, silos per ghiaia, sabbia e cemento, betoniere, apparecchi di sollevamento e quant'altro possa utilmente occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate;
  - d) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti, livellamenti, misurazioni e rilievi dei lavori;
  - e) l'esecuzione delle prove di resistenza a termini della Legge 1086/71 da effettuare presso gli Istituti legalmente riconosciuti, da indicarsi dalla Direzione Lavori a controllo dei materiali impiegati e da impiegarsi (ferro e acciaio, conglomerati) e quant'altro giudicato opportuno dalla Direzione Lavori e dalla Commissione di collaudo, oltre all'assunzione delle spese inerenti alle prove di carico.
  - f) il conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie e per l'impianto e l'esecuzione del Cantiere;
  - g) la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere;
  - h) l'assicurazione R.C.T. inerente all'esecuzione dei lavori;
  - i) la spesa per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Di ciascuna fotografia dovrà essere consegnato il negativo alla Direzione Lavori;
  - l) tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione all'appalto, alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto e alla redazione degli atti contabili;
  - m) tutte le tasse e oneri fiscali in genere, presenti e futuri, inerenti ai lavori e alle forniture;
  - n) la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo ultimato;
  - o) la fornitura e posa dei cartelli di Cantiere eseguiti come da schema predisposto dall'Ente Appaltatore;
  - p) l'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 45, comma 10 del Regolamento, ha l'obbligo di presentare un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di cui all'art. 42, comma 1, nel quale sono riportate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
  - q) a consegna anticipata delle opere ultimate su richiesta della Stazione Appaltante senza richiedere nessun maggior compenso;
  - r) l'obbligo di tenere la propria contabilità aggiornata indipendentemente dalla Direzione Lavori e di fornire settimanalmente le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

#### **ART. 24- DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163**

Per i lavori del presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i.

A norma dell' Art 38 comma 1 del succitato Decreto Legislativo l' Impresa appaltatrice deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva DURC, attestante contestualmente la regolarità contributiva e previdenziale INPS, INAIL, e se del caso, alla Cassa Edile.



In sede di emissione dei certificati di pagamento l'Ente provvederà alla verifica di tali versamenti.

Il requisito della regolarità contributiva deve sussistere non soltanto ai fini della partecipazione alla gara pubblica e della successiva stipula del contratto, ma anche per il pagamento dei SAL o delle fatture, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale.

#### **ART. 25 - RISERVE**

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopracitato.

Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art. 190 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n° 207 si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

#### **ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra la Amministrazione appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione, come al termine del contratto, sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno trattate secondo quanto previsto norme acceleratorie in materia di contenzioso secondo le modalità dell'art. 150 del regolamento e/o dell'art. 34 del Capitolato Generale.

#### **ART. 27 - OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI ANTIMAFIA**

Dovranno essere osservate le disposizioni previste per gli appalti pubblici dalla Legge 31/05/1965 n° 575 e s.m.i.

#### **ART. 28 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI**

Per tutto quanto non sia in opposizione con le indicazioni del contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme:

- D.P.R. 05/10/2010 n°207
- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- D.M. 37/2008;
- Successive integrazioni e modifiche nelle norme sopra elencate.

La sottoscrizione del contratto e del Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma degli Art. 1341 e 1342 C.C. le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge o regolamenti o nel Capitolato.

L'Appaltatore è a conoscenza che l'Ente Appaltante, non appena sottoscritto il contratto, dovrà comunicare all'Ispettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali ed assicurativi, la natura dei lavori, l'Impresa Appaltatrice, la località dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

L'Appaltatore accetta inoltre che l'Ente Appaltante possa richiedere in sede di liquidazione finale la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali da essa approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la Ditta da cui provengono.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti alla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi unitari di elenco.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, l'osservanza delle quali dovesse modificare gli oneri esistenti a carico dell'Appaltatore all'atto dell'offerta, l'incidenza di detti oneri verrà valutata ai sensi dell' Art. 163 del D.P.R. 05/10/2010 n°207, mediante redazione di nuovi prezzi in aggiunta e/o detrazione ai prezzi di elenco, a seconda che la modifica degli oneri a carico dell'Appaltatore determini un aggravio o una diminuzione degli oneri stessi.

#### **ART. 29 - SISTEMI DI MISURAZIONE**

Nella definizione delle quantità progettuali per le categorie di lavori valutate in forma forfettaria sono stati adottati procedimenti di misurazione geometrici a corpo senza considerare le eventuali maggiorazioni di tipo convenzionale, il tutto con indicato sulla lista dei lavori e delle forniture.

Nella contabilizzazione dei lavori a misura verrà adottato, sempre la definizione delle quantità effettive, desunte da misurazioni geometriche o a corpo come indicato nella lista dei lavori e delle forniture.

## **CAPITOLO 1°**

### **DESCRIZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **PARTE 1a (Disposizioni generali)**

##### **Art. 30 – OPERE PROVVISATE E CAMPIONI.**

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei Capitolati Speciali tipo dei lavori edilizi e degli impianti, editi dal Ministero LL. PP., Servizio Tecnico Centrale, per le voci eventualmente mancanti, come pure alle indicazioni che riceverà dalla Direzione Lavori in tempo utile e ogni qualvolta se ne presenterà la necessità.

L'Impresa dovrà eseguire "a regola d'arte" tutte indistintamente le opere in appalto, provvedendo a tutti i lavori e le provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte, anche quanto queste non siano dettagliatamente descritte in questo Capitolato.

Dovrà altresì provvedere all'esecuzione di campioni di tutte le opere che saranno richieste dalla Direzione Lavori, ottenerne l'approvazione preventiva e quindi attenersi scrupolosamente ad esse nell'esecuzione dei lavori. Quelle opere e provviste che eventualmente non riscontrassero l'approvazione a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a totale spese dell'Impresa.

La Direzione Lavori potrà altresì provvedere, a spese dell'Impresa, all'esecuzione dei campioni a cui l'Impresa stessa non avesse provveduto come richiesto. La conservazione dei campioni accettati e controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa dovrà essere effettuata nell'Ufficio dell'Ente Appaltante riservato alla D. L., presso il cantiere. La campionatura dei materiali deve essere approvata dalla Direzione dei Lavori.

##### **ART. 31 – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.**

L'Impresa dovrà impiegare materiali delle migliori qualità oggi in commercio; dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte della Direzione lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito asportati dal Cantiere.

La qualità dei materiali più sotto elencati dovrà corrispondere alle prescrizioni tecniche contenute nei citati "Capitolati Speciali tipo per le opere edilizie e del Ministero dei LL.PP. " che l'Impresa dichiara di conoscere e accettare:

Acqua, calce, leganti idraulici, gesso;

Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi;

Laterizi;

Materiali ferrosi e metalli vari;

Legnami;

Materiali per pavimenti e rivestimenti;

Colori e vernici;

Materiali diversi;

Tubazioni.